



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



United Nation
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I.I.S. "M. Raeli" Noto
Member of UNESCO
Associated School



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. RAELI" NOTO

INDIRIZZI: LICEI: *CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO*
INDIRIZZI TECNICI: *COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS*
INDIRIZZO PROFESSIONALE: *IPSIA*

Codice Meccanografico **SRIS016007**

Cod. fisc. **83000570891**

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

VADEMECUM PER I COORDINATORI DI CLASSE

- 1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (REGOLAMENTO DI ISTITUTO)**
- 2) CRITERI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI**
- 3) CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO**
- 4) ATTRIBUZIONE E CALCOLO DEL CREDITO**
- 5) MONTE ORE ANNUALE**

1) VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

“Ai fini della valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell’anno.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno”

Art. 22

Attribuzione del voto di condotta

Il Consiglio di classe, per l’attribuzione del voto di condotta, fa riferimento ai seguenti indicatori e descrittori:

VOTO	INDICATORI	DESCRITTORI
10	Comportamento	Eccellente, responsabile e propositivo, serio e scrupoloso.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Costantemente attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Lodevole, completo, autonomo e puntuale.
9	Comportamento	Ottimo, responsabile e propositivo.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Regolare e costante.
8	Comportamento	Buono per responsabilità e collaborazione.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi saltuari (max5 a.s.).
	Partecipazione	Interessata e costante.
	Impegno didattico	Discreto rispetto delle consegne.
7	Comportamento	Complessivamente corretto e rispettoso.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi frequenti (max10a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Sufficiente.
	Impegno didattico	Sufficiente rispetto delle consegne.
6	Comportamento	Discontinuativamente corretto.
	Frequenza	Molto irregolare, ripetuti ritardi e uscite anticipate (oltre 10 a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Discontinua, disinteressata e dispersiva.
	Impegno	Scarso rispetto delle consegne, mancanza di autonomia

	didattico	operativa.
5		<p>Mancata consapevolezza della cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. Reiterato mancato rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del regolamento d'Istituto, ed in particolare in presenza di comportamenti di particolare gravità (fenomeni di violenza, di bullismo, di offesa alla dignità e al rispetto della persona e di vandalismo) per i quali si prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. Mancata dimostrazione di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento del percorso di crescita e di maturazione personale verso l'acquisizione di una compiuta consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.</p>

2) CRITERI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Per la validità dell'anno scolastico, relativamente al numero delle assenze si richiama integralmente la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 553 del 02/09/2022.

Delibera n. 553

Il Collegio dei Docenti delibera, all'unanimità, che ai fini della validazione dell'anno scolastico 2022/2023, sono concesse deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, oltre ai casi previsti dal DPR 122/2009 (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo), anche per assenze dovute a partecipazione ad attività di orientamento e ad attività sportive promosse dall'istituto o alle quali l'Istituto aderisce, non necessariamente riconosciute dal CONI, a condizione che lo studente sia munito di liberatoria dei genitori.

Sono altresì considerate in deroga le assenze dovute a situazioni di isolamento fiduciario o quarantena ove disposte dall'autorità sanitaria e la classe frequentata non svolga attività didattica in DAD.

Premesso che il voto finale non costituisce un atto personale e discrezionale dell'insegnante, ma è il risultato di una verifica collegiale e non meccanicistica del consiglio di classe competente della decisione finale, per assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il Collegio dei docenti determina:

Ipotesi da considerare per la valutazione finale degli alunni

- 1) La diligenza, il profitto, le qualità intellettive, le assiduità alla frequenza delle lezioni, i provvedimenti disciplinari subiti, le valutazioni effettive nelle verifiche scritte e orali.
- 2) La partecipazione attiva ai corsi di recupero e il rendimento a detti corsi sulla scorta delle valutazioni fornite dai docenti.
- 3) Una valutazione complessiva della personalità che tiene conto di fattori anche non scolastici, ambientali e socio ambientali, atti a definire meglio il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.

4) La partecipazione attiva, consapevole e responsabile a corsi, progetti, esperienze di natura curricolare ed extracurricolare promossi dalla scuola e coerenti con le finalità educative e formative dell'Istituto.

Si procederà al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva anche a seguito degli interventi di recupero seguiti nel corso dell'anno, nonché degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

In base a detti criteri sarà considerato ammesso alla classe successiva l'alunno:

che avrà partecipato attivamente al dialogo educativo, traendone profitto e arricchendo la propria personalità e il proprio bagaglio culturale e i cui giudizi sono pienamente positivi (sufficienza in tutte le materie, compresa Educazione Civica, e voto di condotta non inferiore a sei).

L'alunno sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva:

a) per la totalità di giudizi negativi nelle varie discipline che evidenziano gravi carenze nell'acquisizione dei contenuti, giudizi negativi presenti anche nelle valutazioni dei corsi di recupero, per cui si valuterà che per lo scarso impegno, la cattiva volontà, il comportamento scolastico presentati durante l'anno scolastico, non aver colmato i debiti formativi nell'anno in corso, non possa frequentare proficuamente la classe successiva, o che riporti un voto insufficiente (5) nella valutazione del comportamento. (L.169/08 art.2 c.3);

b) per il notevole numero di carenze, evidenziate dai voti insufficienti nelle varie discipline, che non possono essere colmate, dato l'alto numero di esse, con interventi mirati tramite corsi di recupero.

Sospensione del giudizio

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline (fino a tre compresa Educazione Civica) valutazioni insufficienti si sospenderà il giudizio:

- si procederà ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro i termini fissati dal Collegio dei docenti mediante la frequenza di appositi interventi di recupero che saranno attivati a partire dal mese di giugno e fino a luglio 2022, effettuando le verifiche e le operazioni di scrutinio nel mese di agosto 2022, o su esplicita decisione delle famiglie, mediante lo studio personale svolto autonomamente. In ogni caso gli studenti interessati al recupero hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche conclusive che comporteranno l'ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva.

Le decisioni assunte dal Consiglio di classe saranno comunicate, per iscritto, alle famiglie.

3) CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

I criteri per l'ammissione dei candidati interni agli esami di stato sono quelli indicati dall'art. 3 dell'O.M. 45 dello 09/03/2023 e dall'art. 13 del D.Lgs 62/2017.

Articolo 3 O.M. 65

(Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:

i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell'USR Lombardia, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";

ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, comma Ministero dell'istruzione 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In

particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art. 4, comma 11, dello Statuto.

4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

Art. 13 d.Lgs 62/2017

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4) ATTRIBUZIONE E CALCOLO DEL CREDITO

I punteggi, per le classi terze, quarte e quinte, sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti	Fasce di credito terzo anno	Fasce di credito quarto anno	Fasce di credito quinto anno
$M < 6$	---	----	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per quanto attiene i criteri sono quelli deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 settembre 2022 che qui si riportano integralmente.

Delibera n. 568

Il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza, l'adozione dei criteri per la determinazione del credito scolastico riportati nella seguente tabella.

- Per quanto riguarda la prima fascia della tabella per l'attribuzione dei crediti ($M < 6$), valida solo per le classi quinte, si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l'unica insufficienza presente è 5.
- Per quanto riguarda la seconda fascia della tabella per l'attribuzione dei crediti ($M = 6$), si attribuisce all'alunno/a il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se non sono presenti insufficienze.
- Per quanto riguarda le fasce terza ($6 < M \leq 7$), quarta ($7 < M \leq 8$) e quinta ($8 < M \leq 9$), si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto esposti:
 - a. la media dei voti supera di almeno 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione;
 - b. anche se la media dei voti non supera di 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione, tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti che hanno acquisito alcuni dei seguenti parametri, purché ne vengano valutati non più di tre:
 - assiduità nella frequenza (numero di assenze non superiore a 30 giorni, salvo particolari, eccezionali e documentati motivi; numero di entrate in ritardo non superiore a 10): + 0,10;
 - interesse e impegno al dialogo educativo: + 0,10;
 - partecipazione ad attività complementari, educative e formative svolte efficacemente all'interno della proposta formativa della scuola (partecipazione a corsi, concorsi, svolgimento dei propri compiti di rappresentanza negli organi collegiali, attività para ed extrascolastiche, etc. [non si considerano i corsi PON]): + 0,10;
 - partecipazione efficace a corsi PON proposti dall'Istituto: + 0,10;
 - crediti formativi conseguiti con attività esterne alla scuola certificate e documentate e con carattere non episodico (attività lavorative, didattico-culturali coerenti con il corso di studi, socio-assistenziali e di volontariato, sportive, etc): + 0,10;
 - partecipazione, con lodevole impegno all'insegnamento della Religione cattolica o alle attività alternative proposte dalla scuola a beneficio degli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento: +0,10;

c. ha conseguito, nell'ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;

d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all'estero della durata di almeno sei mesi ('Intercultura' e altre esperienze culturali ed educative simili).

Relativamente alla sesta fascia ($9 < M \leq 10$) si attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto esposti:

a. la media dei voti supera di almeno 0,30 il valore minimo della banda di oscillazione;

b. anche se la media dei voti non supera di 0,30 il valore minimo della fascia di oscillazione, tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti che hanno acquisito alcuni dei parametri di cui al punto 3, lett.b, purché ne vengano valutati non più di 2;

c. ha conseguito, nell'ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;

d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all'estero della durata di almeno sei mesi ('Intercultura' e altre esperienze culturali ed educative simili).

Il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione è attribuito, a prescindere dal verificarsi delle situazioni precedenti, nei seguenti casi:

a. ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio e il superamento degli esami per il recupero del debito formativo;

b. ammissione agli esami di Stato con voto di Consiglio;

c. essere stato destinatario/a, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, di provvedimenti disciplinari per fatti gravi, consistenti nella sanzione della sospensione dalle lezioni ammontante, cumulativamente, ad almeno 10 giorni.

d. superamento due dei tre seguenti limiti stabiliti dal Collegio dei Docenti: 20 ASSENZE – 10 INGRESSI A SECONDA ORA – 10 USCITE ANTICIPATE.

5) MONTE ORE PER INDIRIZZO DI STUDIO

Nella seguente tabella viene indicato il monte ore annuale per indirizzo di studio utile per calcolare la percentuale di assenze.

Indirizzi di studio	Monte ore annuale
Liceo Classico (primo biennio)	891
Liceo Classico (secondo biennio e ultimo anno)	1023
Liceo Scientifico (primo biennio)	891
Liceo Scientifico (secondo biennio e ultimo anno)	990
Liceo Scienze Umane (primo biennio)	891
Liceo Scienze Umane (secondo biennio e ultimo anno)	990
Liceo Economico-sociale (primo biennio)	891
Liceo Economico-sociale (secondo biennio e ultimo anno)	990
Liceo Artistico – Biennio Comune	1122
Liceo Artistico - Arti Figurative	1155
Costruzione Ambiente e Territorio	1056
IPSIA	1056

Ulteriori adempimenti a cura dei coordinatori:

- ❖ Aver cura di raccogliere le certificazioni presentate dagli studenti e riferire sulla loro legittimità al consiglio di classe.
- ❖ Aver cura di raccogliere le schede di valutazione dei progetti di PCTO.